



Area I – “Affari generali e del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma – Giudice di Pace di Mercato San Severino – Ricorso ex art. 12 D.Lgs. 150/2011 e art. 4 L. 77/1955 – R.G.n. 1618/2025. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura Affari Legali e Contenzioso;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 03.12.2025 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2026;

Visto il ricorso ex art 12 D. Lgs. 150/2011 e art. 4 L. 77/1955, acquisito agli atti con prot. n. 6336 del 15.01.2026, con cui il Sig. [REDACTED], n.q. di titolare della [REDACTED], ha adito il Giudice di Pace di Mercato San Severino affinché siano accertate e dichiarate: l’illegittimità del provvedimento di reiezione n. 1253 emesso dalla Camera di Commercio di Roma in data 14.11.2025; l’illegittimità e/o l’erroneità del protesto levato in data 12.08.2025 a carico del Sig. [REDACTED], relativo all’assegno di € 1.665,42 (Rep. n. 100232589) e affinché venga, conseguentemente, ordinata alla Camera l’immediata cancellazione dal Registro informatico dei Protesti dei dati relativi al suddetto protesto con condanna dell’Ente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;

Rilevato che in data 12.08.2025 il Sig. [REDACTED] subiva la levata del protesto per mancato pagamento dell’assegno dell’importo di € 1.665,42 (Rep. n. 100232589);

Preso atto che in data 13.11.2025 il Sig. [REDACTED] presentava, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di cancellazione dal Registro Informatico del protesto levato

sull'assegno bancario anzidetto per levata erronea/illegittima rappresentando di aver adempiuto al pagamento;

Atteso che la Camera con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 2025001253 del 14.11.2025, respingeva l'istanza considerato che il tardivo pagamento del titolo può solamente evitare la revoca della convenzione di assegno, l'iscrizione nell'archivio del CAI nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 15.12.1990 n. 386, ma non anche la pubblicazione del nominativo nel Registro Informatico dei protesti;

Rilevato, in ogni caso, che la Legge 235/2000 non ha demandato alle Camere di Commercio alcun potere circa la possibilità di cancellare dal Registro Informatico il protesto di assegni se non a seguito di decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale competente in base all'art. 17 della Legge 108/1996 o di provvedimento di sospensione e/o cancellazione dell'Autorità Giudiziaria;

Rilevato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in materia di pubblicazione dei protesti di cambiali, vaglia cambiari e di assegni, la Camera di Commercio svolge un'attività di carattere materiale dovendo osservare specifiche modalità dettate dalla legge e che, pertanto, non incorre in alcuna responsabilità nella pubblicazione degli elenchi;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione della pubblicazione del protesto de quo;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Civilisti è iscritto l'Avv. Vito Parenti;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all' Avv. Vito Parenti, con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, l'incarico di patrocinare l'Ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 14838 del 28.01.2026, con il quale l'Avv. Vito Parenti ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 2.100,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Visti l'art. 56, co. 1, lett h), d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i contratti esclusi nel settore legale, nonché l'art. 13 del Codice, che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG BA3EAAF55A;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Vito Parenti con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto dal Sig. [REDACTED] dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 2.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Vito Parenti.

La spesa complessiva di € 3.064,15 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 116/2026.

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."